

Civile Ord. Sez. L Num. 2293 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI
Data pubblicazione: 30/01/2018

ORDINANZA

sul ricorso 1467-2013 proposto da:

EUTELIA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA P.I.
12787150155, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato LUIGI
FIORILLO, che la rappresenta e difende unitamente
all'avvocato ADALBERTO PERULLI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

2017


contro

4146

SANZOGNI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ANTONIO CHINOTTO 1, presso lo studio dell'avvocato
STEFANO MINUCCI, rappresentato e difeso dall'avvocato
DANIELA LAZZATI, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso il decreto del TRIBUNALE di AREZZO, depositata
il 28/11/2012 R.G.N. 715/12;
il P.M. ha depositato conclusioni scritte.



RILEVATO

che con decreto del 28 novembre 2013, il Tribunale di Arezzo riconosceva a Marco Sanzogni, già ammesso allo stato passivo di Eutelia s.p.a. in a.s. in via privilegiata ai sensi dell'art. 2751*bis* n. 1 c.c. per i crediti di € 10.876,06 per compensi di lavoro subordinato e di € 6.496,49 per indennità dovute per la cessazione del rapporto di lavoro subordinato (cui era tenuta in via solidale anche la cessionaria di ramo d'azienda Agile s.r.l. quale coobbligata solidale), l'ulteriore credito di € 30.000,00 in via chirografaria, a titolo di risarcimento del danno per la mancata assegnazione degli obiettivi degli anni 2008 e 2009 e di € 84.608,64 in via privilegiata ai sensi dell'art. 2751*bis* n. 1 c.c., a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e relativa incidenza sul T.f.r. e di indebita trattenuta per uso dell'autovettura aziendale;

che avverso tale decreto Eutelia s.p.a. in a.s. ricorreva per cassazione con quattro motivi, cui resisteva Marco Sanzogni con controricorso;

che entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380*bis* 1 c.p.c.;

CONSIDERATO

che la ricorrente deduce violazione dell'art. 2119 c.c., per esclusione della giusta causa delle dimissioni del lavoratore con qualifica dirigenziale, non ricavabile *ipso facto* dal denunciato inadempimento datoriale del mancato pagamento di tre mensilità di retribuzioni, senza un adeguato approfondimento della sua effettiva incidenza nella sfera non soltanto economica del predetto, ma anche di complessivo disagio esistenziale, al fine di accertamento di un inadempimento di gravità tale da minarne la fiducia nella società datrice (primo motivo); violazione degli artt. 2099, 1375, 1362 c.c. e contraddittorietà di motivazione, per l'errato riconoscimento di un risarcimento del danno per la mancata assegnazione dei c.d. Premi MBO per gli anni 2008 e 2009, nell'inesistenza di un diritto del lavoratore ad una retribuzione variabile, in base ad una previsione contrattuale in assenza di individuazione di criteri e di assegnazione di obiettivi, con contraddittorio ragionamento rispetto alla ravvisata idoneità probatoria per l'accertamento del suo diritto alla percezione dei premi aziendali relativi all'anno 2007 (secondo motivo); violazione degli artt. 2099, 1226 c.c., 112 c.p.c. e

RG 1467/2013

contraddittorietà di motivazione, per vizio di ultrapetizione a fronte della generica domanda risarcitoria del lavoratore, qualificata come perdita di *chance* e per suo erroneo accoglimento in difetto di prova di un probabile conseguimento degli obiettivi non assegnati, con determinazione infine del *quantum* in base a documentazione relativa all'anno 2007 inidonea (terzo motivo); violazione dell'art. 2099 c.c., per riconoscimento dell'uso dell'autovettura aziendale, determinato in € 5.817,96, a titolo di emolumento per le mensilità da ottobre 2008 a settembre 2009, senza accertarne la concessione per finalità esulanti l'attività lavorativa ovvero per motivi esclusivamente di servizio e pertanto se a titolo retributivo ovvero risarcitorio (quarto motivo);

che ritiene il collegio che il primo motivo sia inammissibile;

che la violazione denunciata deve essere esclusa, in difetto di una situazione sindacabile sotto il profilo della violazione o falsa interpretazione di legge, quale il giudizio applicativo di una norma cd. "elastica" (quale è indubbiamente la clausola generale della giusta causa), che indichi solo parametri generali e pertanto presupponga da parte del giudice un'attività di integrazione giuridica della norma, a cui sia data concretezza ai fini del suo adeguamento ad un determinato contesto storico - sociale (Cass. 15 aprile 2016, n. 7568; Cass. 2 settembre 2016, n. 17539): in tal caso ben potendo il giudice di legittimità censurare la sussunzione di uno specifico comportamento del lavoratore nell'ambito della giusta causa (piuttosto che del giustificato motivo di licenziamento), in relazione alla sua intrinseca lesività degli interessi del datore di lavoro (Cass. 18 gennaio 1999, n. 434; Cass. 22 ottobre 1998, n. 10514);

che la Corte di cassazione può sindacare l'attività di integrazione del precetto normativo compiuta dal giudice di merito, a condizione che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza del predetto giudizio rispetto agli *standards*, conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale (Cass. 26 aprile 2012, n. 6498; Cass. 2 marzo 2011, n. 5095);

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RG 1467/2013

che il giudizio sull'idoneità della condotta del datore di lavoro a costituire giusta causa delle dimissioni del lavoratore (che costituisce l'oggetto dell'odierna censura) si risolve in un accertamento di fatto demandato al giudice di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità se sorretto da congrua motivazione (Cass. 11 febbraio 2000, n. 1542; Cass. 18 ottobre 2002, n. 14829): tanto più nel regime del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., applicabile *ratione temporis*, preclusivo nel giudizio di cassazione dell'accertamento dei fatti ovvero della loro valutazione a fini istruttori: Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 26 giugno 2015, n. 13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439);

che nel caso di specie la Corte territoriale ha operato un accertamento in fatto retto da una motivazione indubbiamente adeguata, per l'argomentata valutazione complessiva dell'incidenza in concreto dell'inadempimento datoriale sulla sfera, non soltanto economica, ma anche di complessivo disagio esistenziale del dirigente (per le ragioni esposte dal primo al terzo capoverso di pg. 3 del decreto) e pertanto non apparente né perplessa o obiettivamente incomprensibile;

che il secondo e il terzo motivo, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati;

che non sussiste, in via preliminare, il vizio di ultrapetizione denunciato nella pronuncia risarcitoria resa dal Tribunale a titolo di perdita di *chance*, in quanto non a fronte di una domanda generica di risarcimento del danno (in tale caso effettivamente domanda diversa, neppure implicitamente contenente la prima: Cass. 29 novembre 2012, n. 21245; Cass. 13 giugno 2014, n. 13491), ma di una ben specifica domanda di "*risarcimento del danno per la mancata assegnazione di obiettivi negli anni 2008 e 2009*" (come indicato al terzo e quarto alinea di pg. 2 del decreto): sicchè si tratta della diversa ipotesi di qualificazione della domanda, nel potere del giudice di merito, il quale non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, dovendo, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Cass. 14 novembre 2011, n. 23794; Cass. 12 dicembre 2014, n. 26159; Cass. 17 gennaio 2016, n. 118);

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RG 1467/2013

che il merito della pronuncia è poi incensurabile in sede di legittimità, ove motivata in modo sufficiente e non contraddittorio (Cass. 24 luglio 2012, n. 12944): tanto più nel regime del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., applicabile *ratione temporis* (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 26 giugno 2015, n. 13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439);

che occorre quindi ribadire come il danno patrimoniale da perdita di *chance* sia un danno (non già attuale, ma) futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione *ex ante* da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (Cass. 12 febbraio 2015, n. 2737) e che esso consista, come appunto accertato nel caso di specie, in una concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene, non in una mera aspettativa di fatto, ma in un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto (Cass. 25 agosto 2014, n. 18207; Cass. 20 giugno 2008, n. 16877);

che la sussistenza di un tale pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare), consistente nella perdita di una possibilità attuale, esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, della sua attuale esistenza (Cass. 30 settembre 2016, n. 19604; Cass. 31 maggio 2017, n. 13818);

che l'accertamento e la liquidazione di tale perdita, necessariamente equitativa, sono devoluti al giudice di merito e sono insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati (Cass. 17 aprile 2008, n. 10111; Cass. 12 febbraio 2015, n. 2737): come indubbiamente nel caso di specie (per le ragioni esposte al p.to 3 di pgg. 5 e 6 del decreto) e ciò tanto più nel regime del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., preclusivo nel giudizio di cassazione dell'accertamento dei fatti ovvero della loro valutazione a fini istruttori (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 26 giugno 2015, n. 13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439), il quale esclude una valutazione della motivazione contraddittoria, salvo che essa non

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RG 1467/2013

risultati apparente né perplessa o obiettivamente incomprensibile (come non si verifica nel caso di specie);

che il quarto motivo è inammissibile;

che esso è assolutamente generico, in violazione dell'art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., che ne esige l'illustrazione, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 6 luglio 2007, n. 15952);

che esso consiste, infatti, in una distinzione del tutto inconferente della natura retributiva ovvero risarcitoria del *benefit* rappresentato dalla concessione in uso di un'autovettura aziendale, senza alcun collegamento, tanto meno confutativo, con il riconoscimento del credito restitutorio del lavoratore a titolo di indebite trattenute in busta paga, a fronte dei diversi accordi contrattuali tra le parti (come chiaramente esposto al primo capoverso di pg. 7 del decreto);

che pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna Eutelia s.p.a. in a.s. alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15 % e accessori di legge.

Così deciso nella Adunanza camerale del 25 ottobre 2017